

## REGOLAMENTO (CEE) N. 668/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 989/84<sup>(5)</sup> il Consiglio ha instaurato, a decorrere dalla campagna 1985/1986, un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili; che è stato inoltre necessario, a decorrere dalla campagna 1985/1986, limitare la concessione dell'aiuto negli Stati membri produttori a determinate quantità di pomodori freschi destinati alla trasformazione; che tale regime di limitazione è stato prorogato da ultimo, per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, con il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio,

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

(2) GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 6.

(3) Parere reso il 12 marzo 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere reso il 24 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25).

del 7 maggio 1990, concernente misure relative all'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori<sup>(6)</sup>;

considerando che allo scadere dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1203/90 il sistema di limiti di garanzia per la campagna 1992/1993 ha nuovamente avuto, in modo automatico, i suoi effetti; che è quindi preferibile, tenuto conto della situazione del settore, ripristinare a decorrere dalla campagna 1993/1994 il regime di limitazione della concessione dell'aiuto;

considerando che occorre fissare per ciascuno Stato membro produttore le quantità di pomodori freschi che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione; che, tenuto conto dell'obiettivo di produzione e della situazione del mercato, è opportuno fissare tali quantitativi agli stessi livelli applicati per la campagna 1991/1992;

considerando che è opportuno ripartire dette quantità di pomodori freschi fra le imprese di trasformazione in base alle quantità totali da esse trasformate nelle ultime tre campagne precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto;

considerando che le imprese che hanno cominciato la loro attività dopo l'inizio della seconda campagna precedente quella per la quale è fissato l'aiuto hanno beneficiato solo parzialmente del regime d'aiuto alla produzione; che è opportuno, con il nuovo regime, concedere loro una quota basata su un periodo di riferimento appropriato; che, per consentire una certa evoluzione delle strutture di produzione del settore, è opportuno riservare

(6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).